



COMUNE DI ALBIGNASEGO

PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 4° Servizi Demografici e Patrimonio

“Allegato A” alla DTS4 n. 56 del 12/08/2020

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.)

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2020 al fine dell'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Coloro i quali hanno già presentato istanza in occasione di bandi precedenti sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”;
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”;
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo

40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di “Invasione di terreni o edifici“ di cui all’articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’ISEE-ERP del valore non superiore ad € 20.000;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l’intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell’alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell’ISEE-ERP per l’accesso, vigente in tale momento.

Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l’alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2) Condizioni per l’attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all’articolo 49, comma 2, della legge regionale 3

novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

- a) condizione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:
 - indicatore ISEE-ERP da 0,00 a 2.000,00 punti 5
 - indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 punti da 5a1
- b) presenza di persone anziane di età:
 - compresa fra anni 65 e 75 punti da 1a3
 - oltre i 75 anni punti 3
- c) presenza di persone con disabilità:
 1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) punti 3
 2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92 (*) punti 5
 (*) *Le condizioni di cui precedenti punti 1. e 2. non sono cumulabili*
- d) genitore solo con figli a carico:
 1. per figli minorenni- da 1 a 3 punti da 2a5
 - oltre i 3 figli punti 5
 2. per figli maggiorenni – da 1 a 3 punti da 1a3
 - oltre i 3 figli punti 3
- e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla L. 20 maggio 2016 n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:
 1. senza figli punti 3
 2. con figli minori di età inferiore ai quattro anni punti 7
 3. con figli minori di età superiore a quattro anni punti 5
- f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:
 - da dieci a trenta anni punti da 2a7
 - oltre i trenta anni punti 7
- g) emigranti che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza punti 2
- h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi 10 anni da 1 a 5 anni punti da 1a5

Condizioni oggettive:

- a) condizioni abitative improprie dovute a:
 1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'Ente che ha assegnato la dimora punti 10
 2. coabitazione con altro o più nuclei familiari punti 1
 3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio punti 2
 4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro pers. a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) punti da 2a4
 5. alloggio antighienico punti 2
- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate punti 12
- c) mancanza di alloggio da almeno un anno punti 14

***Condizioni stabilite da Delibera di Giunta Comunale n. 134 del 07/08/2020**

- a) residenza nel Comune di Albignasego in via continuativa da almeno due anni:
1. per almeno 10 anni e fino a 14 punti 2
 2. per almeno 15 anni e fino a 19 punti 4
 3. per almeno 20 anni punti 6
- b) canone di locazione gravoso: il Richiedente intestatario di contratto di locazione, regolarmente registrato, il cui canone di locazione incida in misura pari o superiore al 40% dell'attestazione ISEE-ERP valido punti 2
- c) che negli ultimi 2 anni precedenti alla data di pubblicazione del presente Bando hanno beneficiato di prestazioni sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, sia di natura economica che assistenziale, erogate direttamente o indirettamente dal Comune di Albignasego punti 5

***Punteggio massimo attribuibile per somma dei punti di cui alle lett. a), b) e c) PUNTI 8**

3) ISEE-ERP (art. 27 LR. n. 39/17)

La situazione economica del nucleo familiare è stabilita da uno specifico indicatore della situazione economica equivalente denominato ISEE-ERP, disciplinato dall'art. 27 della LR 39/17 e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31.7.2018 e dalle successive specifiche di cui al D.G.R. n. 272 del 08/03/2019.

Qualora la composizione del nucleo familiare presente nell'Isee ordinario, in corso di validità, non corrisponda a quella del nucleo familiare che concorre per il presente Bando, il CAAF calcola un particolare valore ISEE denominato "ISEE NFam estratto" che si ottiene aggregando i valori IRS e ISP delle Dsu (convalidate dall'INPS) delle persone che compongono il nucleo familiare che partecipa al Bando, modificando di conseguenza la scala di equivalenza.

Partendo dal valore ISEE "NF estratto" si procede a calcolare l'ISEE- ERP, utilizzando la procedura sopra descritta.

L'ISEE "NF estratto" può essere calcolato utilizzando il simulatore presente nel sito dell'INPS <http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/FrmSimHome.aspx>

4) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato come "Allegato B" alla D.G.R. 1173 del 07/08/2018, è presentata in forma cartacea direttamente presso la Sede comunale sita in via Milano 7.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto, oppure tramite terza persona, nel qual caso, dovrà essere allegata fotocopia semplice di un documento di identità del richiedente.

5) Termine per la presentazione delle domande.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le **ore 17,30 del 15/10/2020** e recapitata direttamente:

Le domande saranno raccolte presso la Sede Comunale in via Milano, 7 **a partire dal giorno 01/09/2020** con le seguenti modalità:

- con consegna presso il Protocollo Generale
orario: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì
dalle ore 16,00 alle 17,30 nei giorni di martedì e giovedì;
- con consegna presso lo Sportello Unico dei Servizi al Cittadino (via Milano 7)
orario: dalle ore 8,30 alle ore 13,00 i gg. di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato;
dalle ore 8,30 alle ore 17,30 il martedì e giovedì.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente con il modulo predisposto dall'Ufficio Patrimonio disponibile presso lo stesso ufficio o presso l'Ufficio Unico dei Servizi per il Cittadino dove potrà essere ritirata durante il normale orario di sportello a partire dalla stessa data.

6) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.

Il Comune di Albignasego procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni qualora pervengano un numero di domande superiore a 200.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base del numero di protocollo di arrivo.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017,

n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER di Padova nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e restituisce le risultanze al Comune entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

2) 7) Modalità di assegnazione degli alloggi.

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei parametri riportati nella seguente tabella:

Numero componenti	Superficie utile minima	Superficie utile max	Numero camere max
1	28	45	1
2	45,01	65	2
3	65,01	75	2
4	75,01	80	3
5	80,01	95	3
6	Oltre 95		4 o più

Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento, di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

8) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dell'art. 7 del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017.

9) Durata del contratto di locazione.

L'assegnatario dell'alloggio, effettuata la scelta, sottoscriverà con L'Ente proprietario dell'immobile contratto di locazione di durata quinquennale e ne prenderà possesso nei 30 giorni successivi. Il contratto è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo purché permangano i requisiti previsti per l'assegnazione ai sensi dell'art. 25 comma 3 e non intervengano cause che determineranno l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio di cui agli artt. 31 e 32.

Il richiedente l'accesso alla procedura in oggetto è informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, che:

- a) i dati conferiti nell'ambito della procedura di cui al presente Avviso pubblico sono trattati dall'Ufficio Patrimonio;
- b) il loro conferimento è obbligatorio, pena il rigetto della richiesta;
- c) i dati sono oggetto di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente;
- d) Titolare del trattamento è il Comune di Albignasego, rappresentato dal Sindaco pro-tempore;
- e) Responsabile del trattamento è il Responsabile del 4° Settore del Comune di Albignasego;
- f) Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Eventuali informazioni potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, Paolo Santangelo, dipendente in forza presso il 4° Settore "Servizi Demografici e Patrimonio", tel. 0498042235, email paolo.santangelo@comune.albignasego.pd.it, orario di ricevimento al pubblico: martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 17.30; venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Albignasego nonché nel sito web www.obizzi.it

Per quanto non espressamente riportato nel presente BANDO ERP 2020 si rinvia alla Legge Regionale del Veneto n. 39/2017 e al suo Regolamento nr. 4/2018 approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018.